

Statuto dell'Associazione

“Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno APS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno-APS, in acronimo “A.I.P.A.S.-APS” con sede legale nel Comune di 20157 Milano, Via Giovanni Vittani 5, tel: 3343361267, mail: info@osas-aipas.it.
- 2) L'Associazione attualmente iscritta nell'Anagrafe Unica delle ONLUS (10/11/2004) assume come denominazione che verrà inserita in qualsiasi segno distintivo, comunicazione e manifestazione esterna, la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, qualifica che resterà in atto sino al momento del passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Da quel momento in poi l'Associazione si configurerà come Associazione di Promozione Sociale e la conseguente denominazione diverrà Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno- APS, ai sensi degli art. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del Codice Civile e della Normativa del Terzo Settore, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro neppure indiretto, configurandosi così come Associazione di Promozione Sociale a tutti gli effetti.
- 3) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che si renderanno necessari per meglio regolamentare le attività e i rapporti associativi.
- 4) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno inoltre essere istituite altre sedi su tutto il territorio nazionale e all'interno dell'Unione Europea.

- 5) La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 dello Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, con elettività delle cariche sociali, e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- a) Promuovere su tutto il territorio nazionale la conoscenza della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) con qualsiasi mezzo disponibile.

- b) Tutelare le persone affette da tale patologia in tutte le forme possibili.
- c) Conseguire anche mediante leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il riconoscimento a tutti gli effetti della sopra menzionata patologia, nonché la conseguente, effettiva tutela delle persone che ne sono affette da parte dello Stato, degli Enti Locali, delle ASL, nonché di ogni Ente Privato.
- d) Intervenire in sede locale e nazionale contro le prassi e le forme di pubblica gestione della salute, che possano vanificare le leggi in materia di prevenzione e riforma e i risultati raggiunti dalla Ricerca della Medicina del Sonno per l'OSAS, sostenendo i diritti degli ammalati e assistendoli anche nelle strutture pubbliche e private a ciò deputate.
- e) Organizzare seminari, dibattiti e convegni su tutto il territorio nazionale usando qualunque mezzo di comunicazione.
- f) Promuovere e organizzare ogni ulteriore azione ed attività volta al perseguimento degli scopi sociali ivi comprese quelle previste e disciplinate dall'articolo 5, primo comma, lettera G della Legge 11 Agosto 1991, n° 266.
- g) Utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta in volta più idonei quali, a solo titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Consulenza ed assistenza sociosanitaria e burocratica gratuita a tutti i pazienti affetti da OSAS del territorio italiano.
 - b) Interventi e prestazioni sociosanitarie, creazione di programmi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, affiancati dalle Società Scientifiche che si occupano della patologia OSAS.
 - c) Partecipazione alla creazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA), Regionali e Nazionali per la presa in carico del paziente affetto da OSAS in età evolutiva ed adulta.
 - d) Partecipazione e sostegno alla ricerca scientifica, creazione di Linee Guida Nazionali in appoggio alle Società Scientifiche che si occupano nella Medicina del Sonno, di OSAS.
 - e) Promozione su tutto il territorio nazionale di tutte quelle azioni utili e concrete a raggiungere il riconoscimento della patologia OSAS come malattia cronica ed invalidante con conseguente inserimento nell'elenco dei Livelli Essenziali di Assistenza per esigerne la gratuità per tutti i trattamenti oggi disponibili, per gli esami diagnostici occorrenti e per l'erogazione dei presidi terapeutici necessari alla cura della patologia.

L'Associazione, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017:

- 1) Campagne di raccolta fondi per la realizzazione di progetti a carattere formativo-informativo, per la realizzazione di spot e documentari televisivi che rientrano nel programma di informazione capillare su tutto il territorio nazionale con qualsiasi mezzo a disposizione per promuovere la conoscenza della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, progetti di prevenzione e sensibilizzazione, convegni e congressi per la formazione del personale medico-sanitario e l'informazione del pubblico.
- 2) Progetti di informazione e sensibilizzazione delle Autorità Sanitarie per tutte le patologie correlate con i Disturbi Respiratori del Sonno, quali Overlap Syndrome, BPCO, RLS, SIDS, Asma, Asma Grave, Mioclono Notturmo, Bruxismo, Insonnia, Sonnambulismo, Narcolessia.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'A.I.P.A.S.-APS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'A.I.P.A.S.-APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

L' A.I.P.A.S.-APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 **Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f) Attività "diverse", svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017-

Art. 5

Esercizio Sociale

- L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato.
- 2) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, con la qualifica di Socio Ordinario.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione.
- 6) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- 7) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

- 8) Per decesso.
- 9) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 10) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 11) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei soci**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 **Organi dell'APS**

- 1) Sono organi dell'A.I.P.A.S.-APS:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
 - Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - I Referenti Regionali rappresentanti l'A.I.P.A.S.-APS nelle varie Regioni

Art. 9 **Comitato Medico Scientifico Interdisciplinare**

Per l'adempimento di una parte degli scopi statuari, l'Associazione si avvalerà del supporto di un Comitato Medico Scientifico Interdisciplinare scelto tra gli operatori della Medicina del Sonno.

Al suo interno il Comitato Medico Scientifico ha la totale libertà di scelta sia sugli operatori stessi che sul proprio modus operandi.

Non essendo un Organo Diretto dell'APS, il Comitato Medico Scientifico non ha potere decisionale sulle delibere e sulla vita stessa dell'Associazione.

Il Comitato Medico Scientifico gestirà inoltre in piena collaborazione con l'Associazione, tutte le iniziative mediche tese a raggiungere e perseguire gli scopi societari presenti in questo Statuto.

Art. 10
Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'A.I.P.A.S.-APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 12) È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'A.I.P.A.S.-APS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11
Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'A.I.P.A.S.-APS stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'A.I.P.A.S.-APS.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12
Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'A.I.P.A.S.-APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 **Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e non sono rieleggibili, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a, i Consiglieri.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'A.I.P.A.S.-APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'A.I.P.A.S.-APS, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'A.I.P.A.S.-APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'A.I.P.A.S.-APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi (quattro), e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario di Assemblea e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'A.I.P.A.S.-APS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a cinque volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'A.I.P.A.S.-APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Presidente onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'A.I.P.A.S.-APS.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'A.I.P.A.S.-APS.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'A.I.P.A.S.-APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Milano, 09/09/2021